

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1626, 1179 e 1657-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE AVELLONE)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima (n. 1626)

*approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione
civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei
deputati nella seduta del 22 ottobre 1981, in un testo risultante dalla
unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1989)*

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica**

e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 1593 e 2090)

**d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, BERNARDI Guido, FARAGUTI,
FEDERICO, FIORI Giovannino, GRIPPO, LA ROCCA, PEZZATI, RU-
BINO e CAPPELLI (1593); PERNICE, BOCCHI, COMINATO, TAMBU-**

**RINI, CASALINO, BALDASSARI, CALAMINICI, CUFFARO, FORTE
Salvatore, GRADI, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PANI,
VIGNOLA, DA PRATO, RINDONE, BELLINI e SICOLO (2090)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 novembre 1981*

**Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo (n. 1179)
della pesca marittima**

**d'iniziativa dei senatori GUERRINI, ANGELIN, BERTONE, BOLLINI,
CANETTI, CHIELLI, DE SABBATA, FERRUCCI, GIOVANNETTI,
FLAMIGNI, LA PORTA, MOLA, MONTALBANO e ROMEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1980

**Erogazione di un contributo straordinario a favore
della pesca marittima (n. 1657)**

**d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, SIGNORI, SPANO, FINESSI
SEGRETO, MARAVALLE e DI NICOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi della pesca marittima sono da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica, degli esperti economici, delle forze sociali interessate ad un intervento decisivo, che affermi, in via di pratica applicazione, la priorità astratta che, a partire dalla prima crisi petrolifera, viene assegnata alla politica delle risorse.

Fin dal 1974, infatti, le conclusioni della 1^a Conferenza nazionale sulla pesca misero esattamente in evidenza come del mare dovesse correttamente trattarsi, all'interno di una politica che mirasse ad un uso razionale delle risorse agricolo-alimentari, individuando nuovi campi e terreni di intervento in cui l'azione pubblica potesse esplicare il suo potenziale di innovazione, di sistemazione di un insieme di elementi, invero piuttosto confuso e contraddittorio, la maggior parte derivanti da un persistente modello di carattere congiunturale ed assistenziale.

Fino a quel momento, e purtroppo anche dopo, l'intervento pubblico per la pesca era stato contraddistinto da una marcata casualità dovuta alla esigenza di tenere dietro alle richieste delle categorie, ora in funzione di miglioramenti delle strutture destinate alla pesca, ora per garantire condizioni di vita accettabili per la gente di mare, ora per adempiere ad obblighi derivanti dalla nostra adesione alla CEE, ma sempre fuori da una linea di lungo periodo che individuasse obiettivi di fondo, tali da iscriversi in una visione organica e programmata, capace di consentire all'Amministrazione della marina mercantile di riorganizzarsi e ristrutturarsi in modo da rendere possibile il perseguimento di traguardi in termini di efficienza e di economicità.

All'uopo giova ricordare che di una programmazione del settore si parlò addirittura nel « programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 » nel quale furono individuati alcuni obiettivi riguardanti lo sviluppo della pesca oceanica, la necessità di tenere conto del depauperamento delle

risorse ittiche delle zone costiere, la creazione di una efficiente rete di stazioni di ricerca, lo sviluppo degli impianti di conservazione e l'organizzazione dei mercati ittici.

Era viva, come si vede, la consapevolezza che si fosse di fronte ad una risorsa preziosa e consumabile, che andava preservata, organizzata, orientata a riprodursi sfruttando le possibilità che la scienza e l'economia potevano mettere al servizio di uno sviluppo ordinato del Paese. Purtroppo, anche in quella occasione, venne lasciata in ombra la questione degli strumenti amministrativi, peraltro in sintonia con la elaborazione culturale della programmazione degli anni '60, tutta tesa ad affermare il primato della politica e dei contenuti rispetto al metodo ed alla verifica dei risultati; si ebbero, di conseguenza, effetti vistosamente contraddittori rispetto agli obiettivi auspicati, privi, come essi furono, di una struttura di controllo, di riaggiustamento e di verifica.

Taluni di quegli obiettivi, poi, pur se perseguiti anche in ragione del loro più agevole tradursi in impegni di spesa secondo la logica dell'Amministrazione erogatrice e con il consenso delle categorie interessate, si rivelarono rapidamente superati per il sopravvenire di condizioni internazionali, forse prevedibili, ma sicuramente non desiderate, quali l'estensione a 200 miglia della zona di pesca esclusiva dei Paesi costieri, provocando così conseguenze paradossali, quali l'ingente perdita di risorse finanziarie, che di fatto furono trasferite ad altri Paesi, acquirenti delle imbarcazioni per la pesca oceanica costruite con i finanziamenti agevolati e con i contributi a fondo perduto dello Stato, delle Regioni e della CEE.

Altri obiettivi invece, come quelli di rilevazione e statistica, sono stati del tutto negletti per cui, a distanza di quindici anni dal « Piano Pieraccini », il Ministero è impossibilitato ad effettuare i controlli, la vigilanza, le elaborazioni statistiche e cioè tutte quelle funzioni necessarie a svolgere una effica-

ce azione di programmazione in materia di pesca. Siffatta situazione diventa quasi drammatica se commisurata all'emergere di temi come l'inquinamento, lo spopolamento, la distruzione dei fondali, il proliferare di una attività da diporto che non disdegna metodi pirateschi, la crescita di una intermediazione parassitaria, l'aumento vertiginoso dei consumi, incentrati, soprattutto, su alcune specie ittiche pregiate che determinano importazioni con cifre da capogiro se è vero che nel 1981 si è avuto un *deficit* della bilancia commerciale del settore per circa 700 miliardi.

A fronte di questa imponente problematica sta la obiettiva constatazione di un ritardo nella elaborazione legislativa, in verità frenata anche dall'atteggiamento delle parti sociali interessate al cui interno, soltanto in questi ultimi tempi, è andata maturando la esigenza di una organica politica della pesca. È ben vero, infatti, che era mancata fino agli anni '70 una politica unitaria per la pesca, anche a livello di elaborazione culturale, ma bisogna riconoscere che, a partire dal 1974, c'è stata una accelerazione imposta dallo sviluppo di nuove iniziative come l'acquacoltura, l'introduzione di tecnologie più avanzate, la diffusa consapevolezza delle strozzature che la penuria di energia e lo inquinamento impongono ai Paesi sviluppati.

* * *

Nel marzo 1980, in sede di Conferenza nazionale della pesca presso il CNEL, il quadro delle necessità del settore, sia sotto il profilo della sua razionalizzazione come fattore produttivo destinato al consumo, sia come risorsa naturale da potenziare in funzione di una ottimizzazione delle risorse pubbliche, viene completato con la richiesta di una serie di interventi che si possono così riassumere:

- 1) difesa dell'ambiente marino e delle acque da pericoli di inquinamento e tutela delle risorse naturali;
- 2) conservazione e riproduzione delle risorse ittiche attraverso il riposo biologico

con una severa disciplina della cattura, compresa quella nelle acque interne;

- 3) incentivazione dell'industria di conservazione e trasformazione;

- 4) costituzione di nuovi mercati all'ingrosso ed al dettaglio;

- 5) razionalizzazione del circuito di commercializzazione e della rete dei trasporti, con ricorso allo stoccaggio e alla catena del freddo, al fine di contenere i prezzi al consumo, orientando altresì i consumatori mediante puntuali campagne di educazione alimentare verso il prodotto nazionale;

- 6) realizzazione di interventi miranti ad un deciso miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori, sia attraverso l'adozione di controlli sulle tecniche sia attraverso misure per la formazione professionale ed il miglioramento delle prestazioni previdenziali.

Da ultimo, una conferma decisiva dell'urgenza di provvedere alla riorganizzazione ed alla pianificazione del settore è venuta dalla prima Conferenza del mare tenuta a Napoli nel novembre 1981. Oltre a ribadire puntualmente i vari profili che si erano venuti sviluppando negli ultimi anni e dei quali si è fatto cenno prima, la Conferenza ha evidenziato chiaramente come la soluzione dei problemi del mare sia sempre più strettamente legata alla capacità di dotare l'Amministrazione statale di strutture capaci di recepire prontamente le esigenze del Paese e di rispondere, con tempestività, alle richieste delle forze sociali e degli operatori del settore.

Il problema della revisione degli apparati amministrativi, dopo l'ordine del giorno del Senato sul rapporto Giannini, è al centro degli impegni legislativi del Parlamento sia per dare corpo alla legge n. 382 completandola sul versante statale sia per consentire il pieno esplicarsi di quell'attività di indirizzo e coordinamento che uno Stato a base regionale richiede.

In questo quadro la razionalizzazione e lo adeguamento delle strutture portanti delle attività marittime investono in primo luogo l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della marina mercantile in un de-

licato equilibrio che tenga conto delle esigenze del settore senza sacrificare le più generali riforme istituzionali proposte da più parti ed in particolare dalla Commissione presieduta dal consigliere Piga.

È riconosciuto da tutti che ipotesi di accorpamento di parti dell'Amministrazione della marina mercantile con unità di altri ministeri od addirittura l'eliminazione di questo ramo dell'Amministrazione statale è operazione inconcepibile fuori da un riassetto generale dell'Amministrazione dello Stato che contemporaneamente riguardi la legislazione di settore, la legge generale sulla azione amministrativa, la legge riguardante la procedura di spesa ed il controllo sull'attività amministrativa. In assenza di una visione organica, qualunque proposta, come ad esempio quella di un'unica ripartizione amministrativa per l'alimentazione, che dovrebbe comprendere l'attuale direzione generale per la pesca, pur se convincente in astratto, rischia di prestarsi ad obiezioni serie il cui fulcro è costituito dai notevoli disagi che sempre i processi di ristrutturazione comportano, con l'aggiunta di uno stato di probabile collasso dovuto all'attuale inconsistenza delle strutture ministeriali. Del resto è questa la posizione espressa dalla Federazione CGIL-CISL-UIL in un documento che suggerisce utili misure di rafforzamento, potenziamento e riorganizzazione dei servizi del Ministero, non incompatibili con riforme di più ampia portata, ma sicuramente intese a migliorare le condizioni di lavoro di questa Amministrazione e quindi a rendere più credibile ed efficace una politica di intervento attivo sui problemi del mare.

* * *

L'insieme dei problemi evidenziati ha portato a concepire l'inserimento degli interventi statali in un piano pluriennale riguardante tutti i settori che condizionano lo svolgimento dell'attività di pesca, superando tutta la legislazione precedente ed imponendo alla categoria, agli operatori della ricerca scientifica ed all'Amministrazione pubblica, di armonizzare gli interessi coinvolti al fine

di conseguire gli obiettivi largamente concordati.

Su questa base, nel settembre 1980 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1989 recante il « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ». La X Commissione della Camera, nella seduta del 22 ottobre 1981, ha approvato in sede legislativa un testo unificato risultante dalla fusione del predetto testo governativo con alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Nell'esaminare tale provvedimento (atto Senato n. 1626) la 8ª Commissione ha tenuto conto anche dei disegni di legge n. 1657, di iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri, n. 82, d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri, n. 1179 d'iniziativa dei senatori Guerini ed altri, n. 749, presentato dal Governo.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1657 e 1179 la Commissione propone che vengano assorbiti nel testo del disegno di legge n. 1626 mentre per gli altri provvedimenti — come si è ritenuto opportuno — si procederà attraverso una trattazione specifica lasciandoli quindi all'ordine del giorno della stessa Commissione.

* * *

Passando ad illustrare analiticamente il disegno di legge n. 1626 va anzitutto sottolineato che esso, all'articolo 1, si propone di sviluppare una azione programmatica di ampio respiro tenendo conto di tutte le attività del settore, dalla pesca e dall'allevamento alla conservazione, trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto sulla base di una preventiva ed indispensabile ricerca scientifica e tecnologica. Viene impostato così, con la partecipazione delle Regioni e delle categorie interessate, un piano organico di interventi, con obiettivi dichiarati e programmati e con valide indicazioni circa le azioni da svolgere per conseguirli.

Gli interventi sono infatti finalizzati: alla gestione razionale delle risorse biologiche del mare; alla valorizzazione delle specie massive della pesca nazionale; alla razionalizzazione del mercato; all'aumento del valo-

re aggiunto dei prodotti nazionali; al miglioramento della bilancia commerciale del settore nonchè delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori a bordo.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; la regolazione dello sforzo di pesca; la ristrutturazione e l'ammmodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione; l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative di pescatori e delle associazioni di produttori; lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; l'ammmodernamento e la razionalizzazione delle strutture a terra; la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di conservazione e distribuzione dei prodotti ittici.

Si tratta ovviamente di azioni di lungo periodo che potranno essere realizzate con piani pluriennali, alla cui elaborazione parteciperanno le categorie interessate e le Regioni. La programmazione degli interventi costringerà l'Amministrazione della marina mercantile, le Regioni e gli altri enti locali, le cooperative, gli armatori, i sindacati ed i ricercatori ad esprimere la capacità necessaria per armonizzare l'interesse generale della collettività con gli interessi particolari, spesso purtroppo contrastanti, al fine di consolidare e sviluppare un settore diventato una componente importante della politica alimentare del Paese.

Quanto enunciato nell'articolo 1 in merito al metodo della programmazione, agli obiettivi del piano nazionale della pesca ed alle azioni che debbono essere svolte per raggiungerli, viene esplicitato nei successivi articoli del disegno di legge. La prima parte del piano nazionale di cui all'articolo 2 è dedicata ad una valutazione dello stato delle risorse ittiche, sulla base dei dati forniti dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6, ai fini di stabilire l'equilibrio, ottimale per la collettività, tra il livello di sfruttamento delle risorse stesse e l'attività di pesca ed acquacoltura che si intende svolgere e sviluppare.

La seconda parte del piano riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca con particolare riguardo allo svi-

luppo della cooperazione e dell'associazionismo. Per l'elaborazione del piano un ruolo importante e significativo potranno svolgere le Regioni, partecipando con proprie proposte alla formazione dei programmi generali e specifici. Potranno così essere superati, od almeno attenuati, in un quadro di fattiva e concreta collaborazione tra Regioni ed Amministrazione centrale, i contrasti emersi in diverse occasioni circa la competenza degli interventi in materia di pesca marittima e di acquacoltura nelle acque marine e salmastre. Le Regioni potranno altresì concorrere a realizzare un assetto territoriale delle zone costiere che si armonizzi con le esigenze della pesca e con l'acquacoltura.

In altri termini turismo, insediamenti industriali e residenziali non debbono più sofferocare, come spesso è accaduto, la naturale proiezione a terra dell'attività di pesca, motivo per cui gli enti locali devono riflettere sulla necessità che pesca ed acquacoltura siano comprese nei piani di assetto territoriale comunale, provinciale e regionale.

* * *

La partecipazione delle parti sociali interessate alla elaborazione e verifica del piano nazionale è esaltata dal fatto che il Comitato di gestione delle risorse biologiche del mare, previsto dall'articolo 3, comprende le tre componenti del settore il cui comportamento coerente e concorde è indispensabile ai fini di innescare gli opportuni processi di ristrutturazione e razionalizzazione: la componente produzione (cooperative, sindacati, armatori); la componente ricerca (rappresentata dai principali istituti e laboratori); la componente pubblica (Amministrazione statale, Regioni, enti pubblici).

La regolazione dello sforzo di pesca, condizione necessaria anche se non sufficiente per razionalizzare l'attività di pesca, viene effettuata attraverso la graduale introduzione (articolo 4) del sistema delle licenze rilasciate sulla base delle risorse disponibili, degli attrezzi utilizzati, delle zone di pesca, delle distanze dalla costa e delle caratteristiche principali dei mezzi nautici impiegati.

Un piano organico di interventi riguardante tutte le attività collegate all'esercizio della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, deve necessariamente basarsi su una ricerca adeguata alle esigenze del settore. Ciò comporta un notevole sviluppo di strutture, di mezzi e di personale impegnato a tempo pieno.

A queste esigenze la legge risponde con la creazione dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima (articoli 8 e 9), con una diversa composizione, (rinnovata rispetto alla legge n. 588 del 1975) del « Comitato tecnico scientifico e di coordinamento » (articolo 6) e con un nutrito programma di studi e di ricerca (articolo 7).

In merito alla struttura amministrativa necessaria ad assicurare concretamente l'attuazione della legge, quanto previsto all'articolo 1, al punto relativo « al potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione », trova purtroppo una limitata attuazione nell'articolo 5 mediante la previsione di un aumento dell'organico di 62 unità riservate all'acquisizione ed elaborazione dei dati statistici sulla pesca, vale a dire del settore, ora assolutamente carente, che costituisce la base per una seria programmazione.

* * *

Le disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo centrale per il credito peschereccio, le cui dotazioni vengono utilizzate per le concessioni di mutuo a tasso agevolato, (articoli 10-19) ricalcano grosso modo le disposizioni vigenti (legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni) con i necessari adeguamenti. Anche le disposizioni concernenti la concessione di contributi a fondo perduto (articoli 20-25) ricalcano le disposizioni vigenti in materia (legge 28 marzo 1968 n. 479).

La incentivazione alla demolizione del naviglio vetusto ha lo scopo di soddisfare sia l'esigenza di rinnovare il naviglio pescherec-

cio sia l'esigenza di controllare lo sforzo di pesca. Considerato poi che attualmente il numero dei mezzi nautici adibiti alla ricerca scientifica è molto esiguo, la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici viene assimilata alla demolizione. La stessa assimilazione viene stabilita per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento.

L'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori trova conferma nelle disposizioni concernenti la riserva degli stanziamenti (articolo 2, penultimo comma); in quelle concernenti le iniziative da finanziare (articoli 11, 12 e 14); in quelle relative alla formazione dei soci (articolo 20). Inoltre è previsto il riconoscimento della priorità nella concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative che provvedono direttamente alla distribuzione, commercializzazione e trasformazione del pescato e dei prodotti dell'acquacoltura. È evidente lo scopo di incitare le cooperative a passare dalla corporazione di servizio e previdenziale a quella che provvede direttamente a tutto il processo produttivo e commerciale a beneficio dei soci e dei consumatori (articolo 25).

Per quanto riguarda invece la possibilità di colmare il *deficit* del settore, l'articolo 26 prevede un programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali finalizzato ad agire, oltre che sulla offerta, anche sulla domanda allo scopo di orientare il consumo verso specie massive e poco utilizzate della pesca italiana quali alici, sarde, molluschi. Secondo alcuni esperti la produzione delle specie abbondanti e poco utilizzate può essere raddoppiata; una informazione ed una distribuzione adeguate, che convincano il consumatore ad utilizzare di più i prodotti che il mare può dare e di meno quello che il mare offre in quantità limitate, anche se rinnovabili, potranno far raggiungere lo scopo di un gruppo orientamento della domanda, attraverso specifiche campagne promozionali.

L'articolo 27, infine, prevede la possibilità di corsi di formazione ed aggiornamen-

to del personale civile e militare, affinché tale personale possa svolgere la propria attività con la consapevolezza che essa deve armonizzarsi con il sistema e con il metodo della programmazione.

* * *

Esprimendo un giudizio complessivo sul disegno di legge in esame, bisogna obiettivamente riconoscere che esso, per la prima volta, imprime al settore una svolta determinante perché risponde alla esigenza, non più procrastinabile, di programmare gli interventi in funzione delle risorse effettivamente disponibili, assicurandone la conservazione nel tempo e qualificando la spesa pubblica nell'ambito degli obiettivi fissati dalla programmazione dell'economia nazionale.

Parimenti, non si può disconoscere che il disegno di legge non risolve ovviamente tutti i problemi della pesca marittima e dell'acquacoltura. Lasciando da parte quelli che rientrano in problematiche più generali (fisco, sanità, previdenza), è opportuno accennare a quelli specifici del settore, auspicando una soluzione in tempi quanto più ravvicinati possibili. Si tratta degli aspetti concernenti i rapporti internazionali; l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per attuare seriamente il riposo biologico, sia pure a rotazione, in tutti i mari italiani; il credito ordinario alla pesca che in atto penalizza fortemente il settore (una base di discussione e confronto potrebbe essere il disegno di legge n. 2710 d'iniziativa del CNEL presentato alla Camera fin dal 13 luglio 1981); le facilitazioni legislative in materia di costituzione di società miste; la modifica di alcune norme penali tuttora vigenti; la for-

mazione e l'addestramento dei pescatori; la pesca sportiva; i porti ed i mercati ittici; l'inquinamento, che in molte zone ha condizionato e sta condizionando l'esercizio della pesca.

Lo sforzo cui tende il provvedimento in esame sarebbe peraltro vano se venissero a mancare le condizioni di supporto per il rilancio dell'economia marinara, cioè incisive misure contro l'inquinamento e la distruzione indiscriminata della specie. In proposito il Governo ha presentato, il 12 marzo 1980, il disegno di legge n. 853 recante « Disposizioni per la difesa del mare » già approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1981, e tuttora, a distanza di un anno, ancora all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 2313).

Il disegno di legge n. 1626 rappresenta una svolta importante nel comportamento dello Stato e segna un salto di qualità degli interventi governativi che, se correttamente realizzati, potranno mettere il nostro Paese in grado di confrontarsi con strumenti adeguati, nell'ambito della CEE e con i Paesi del Mediterraneo, ai fini di una gestione concordata delle risorse biologiche.

Se così sarà, potremo dire che un importante passo è stato compiuto affinché tali attività raggiungano lo stesso livello degli altri settori produttivi, a beneficio dei pescatori e dell'intera economia nazionale.

Su queste conclusioni l'8^a Commissione, dopo un intenso dibattito, ha unanimemente concordato affidando al relatore il mandato di sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. 1626, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di proporre altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1179 e 1657.

AVELLONE, *relatore*.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1626

(Estensore CAROLLO)

21 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 1626

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Piano nazionale)

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonchè aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Piano nazionale)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

Art. 2.

(*Elaborazione del piano*)

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività na-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Elaborazione del piano*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6.

Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato.

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

do perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui al successivo articolo 23.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

Art. 3.

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare)

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare »; a tal fine la Commissione è integrata da:

- a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
- c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d) un rappresentante delle industrie conserviere;
- e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

Art. 4.

(Regolazione dello sforzo di pesca)

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Regolazione dello sforzo di pesca)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Art. 5.

(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative)

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricatō della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

a) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;

b) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — designati dal Ministro della marina mercantile;

c) un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della Capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle Direzioni marittime ed alle Sezioni pesca dei Compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle Direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della Direzione marittima;

n. 43 alle Sezioni pesca delle Capitanerie di porto.

Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei Servizi veterinari ed il direttore generale dell'Igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

6) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;

8) il direttore del Laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del Vallo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9) il direttore del Laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonchè esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 7.

(Programmi relativi agli studi ed alle ricerche)

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Programmi relativi agli studi ed alle ricerche)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;

2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonché la patologia ittica;

4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

studi e delle ricerche indicate ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

Art. 8.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima)

In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI « Enti scientifici di ricerca e sperimentazione » della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scien-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tifico e tecnologico nonchè dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonchè di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;

b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un rappresentante del CNR;

e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

a) il direttore dell'Istituto;

b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;

c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;

d) 3 ricercatori laureati in chimica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- e) 2 ricercatori laureati in fisica;
- f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
- h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
- i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
- l) 2 laureati in scienze giuridiche;
- m) 10 diplomati degli istituti nautici;
- n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto.

Art. 9.

(Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(Istituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio »)

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per il credito peschereccio » per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il « Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Istituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio »)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

modificazioni ed integrazioni, per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purchè compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purchè conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 11.

(Iniziativa da finanziare)

Le dotazioni del Fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Iniziativa da finanziare)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonchè sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonchè per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonchè allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 nonchè per prestiti per capitale d'esercizio a favore:

a) delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica;

b) delle società di capitale ovvero di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati;

c) delle organizzazioni dei produttori riconosciute oppure delle imprese singole od associate che trasformino il proprio prodotto;

d) delle cooperative di pescatori e dei consorzi fra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci in caso di trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'ammontare complessivo annuo dei prestiti per capitale d'esercizio non deve superare il 15 per cento della dotazione del fondo.

Ai fini di quanto stabilito al n. 1 del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

Art. 12.

(Beneficiari dei mutui)

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Beneficiari dei mutui)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al punto 8), primo comma, del precedente articolo 11.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente Prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore.

Art. 13.

(*Concessione dei mutui*)

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

Art. 14.

(*Condizioni dei mutui*)

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 11;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Concessione dei mutui*)

Identico.

Art. 14.

(*Condizioni dei mutui*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai nn. 4, 5 e 7 dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;

e) 1 anno per prestiti per capitale di esercizio.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei nn. 8 e 9 dell'articolo 11 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra.

I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

Art. 15.

(*Impianti igienico-sanitari*)

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 16.

(*Vigilanza*)

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Impianti igienico-sanitari*)

Identico.

Art. 16.

(*Vigilanza*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

Art. 17.

(Garanzia)

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi.

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

Art. 18.

(Interessi)

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

(Garanzia)

Identico.

Art. 18.

(Interessi)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

Art. 19.

(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui)

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i be-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

neficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

- a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;
- b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
- c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le va-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

riazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 20.

(*Contributi a fondo perduto*)

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 11, nonché per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22.

Possono altresì essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;

c) agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(*Contributi a fondo perduto*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorità acquisite, purchè compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'articolo 11 l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione già presentata si considera valida purchè rispondente alle disposizioni della presente legge.

Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal Fondo centrale per il credito peschereccio a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non risulti superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunità economica europea, l'intervento dello Stato nella forma di mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio o di contributo a fondo perduto è determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunità economica europea. Gli stessi limiti si ap-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

plicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali.

Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle domande di contributo indicate al terzo comma del presente articolo.

Art. 21.

(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca)

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purchè si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

b) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 22.

(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici)

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

Art. 23.

(Concessione dei contributi a fondo perduto)

La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:

- a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;
- b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
- c) due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) i direttori degli istituti di cui ai nn. 5, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 6;
- e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;
- f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
- g) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici)

Identico.

Art. 23.

(Concessione dei contributi a fondo perduto)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

Art. 24.

(Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti)

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro ta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere *b*) e *c*).

Art. 25.

(Priorità a favore delle cooperative)

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti della acquacoltura.

Art. 26.

(Organizzazione delle iniziative promozionali)

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

a) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare del pesce azzurro e di altre specie massive poco utilizzate;

b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Priorità a favore delle cooperative)

Identico.

Art. 26.

(Organizzazione delle iniziative promozionali)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

Art. 27.

(Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima)

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli Uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 28.

(Norme di attuazione)

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 29.

(Commissione consultiva centrale per la pesca marittima)

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

(Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima)

Identico.

Art. 28.

(Norme di attuazione)

Art. 29.

(Commissione consultiva centrale per la pesca marittima)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

p) il direttore del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo ».

Art. 30.

*(Commissioni consultive locali
per la pesca marittima)*

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è modificato come segue:

« I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 30.

*(Commissioni consultive locali
per la pesca marittima)*

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

(*Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile*)

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

Art. 32.

(*Abrogazioni espresse*)

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 33.

(*Oneri finanziari*)

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

Art. 34.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(*Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile*)

Identico.

Art. 32.

(*Abrogazioni espresse*)

Identico.

Art. 33.

(*Oneri finanziari*)

Identico.

Art. 34.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Norme transitorie)

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;

b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 35.

(Norme transitorie)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1179

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GUERRINI ED ALTRI

CAPO I**PIANO NAZIONALE PER LA PESCA.
MODALITÀ E STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE****Art. 1.***(Piano nazionale per la pesca)*

Il primo piano nazionale per la pesca è costituito di tre parti.

La prima parte del piano è relativa agli aspetti dell'attività in mare della pesca marittima, ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro abbondanza, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico di cui al successivo articolo 3.

Tali indicazioni possono essere modificate solo con motivazioni esplicitamente illustrate nel piano stesso.

Sono parte del piano l'elenco e la relazione formulati dal Comitato di cui al successivo articolo 7.

La seconda parte del piano determina i principi generali e formula gli indirizzi relativi alla disciplina ed allo sviluppo dei vari aspetti dell'attività a terra della pesca marittima con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e della modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive dei prodotti della pesca, delle strutture di commercializzazione, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione.

Ferme restando le funzioni già di competenza delle Regioni e dei Comuni, e fatti salvi i poteri delle regioni Sicilia e Sardegna, le Regioni sono delegate a predisporre gli strumenti normativi ed organizzativi idonei a formulare un esauriente e ragionato quadro conoscitivo degli aspetti di cui al comma precedente. Tali elementi conoscitivi,

insieme ad eventuali proposte per lo sviluppo ed il miglioramento dei settori indicati nel precedente comma, finalizzati al perseguimento degli obiettivi generali della presente legge ed alla formulazione del piano nazionale, dovranno essere trasmessi dalle Regioni alla Commissione di cui al successivo articolo 2 entro il quarto mese di ogni anno successivo al secondo anno di insediamento della Commissione stessa.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 2, fisserà uno schema omogeneo sulla base del quale le Regioni dovranno predisporre le rispettive elaborazioni formulate ai sensi del presente articolo.

La terza parte del piano ne costituisce il bilancio preventivo.

Essa comprende la previsione: degli stanziamenti per il funzionamento del Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, del sistema di gestione delle licenze di pesca professionale marittima, ivi compresi gli archivi elettronici ed il comitato tecnico di cui all'articolo 5, del gruppo permanente di lavoro sulle statistiche della pesca di cui all'articolo 6, del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; degli stanziamenti per il fondo centrale, previsto dal successivo articolo 10, per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione ed allo sviluppo della pesca marittima di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge e per la realizzazione della seconda parte del piano, dettagliati secondo gli obiettivi in essa specificati, ripartiti tra le Regioni, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 12.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del piano.

Art. 2.*(Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima)*

La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima prevista dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e succes-

sive modificazioni, è integrata da un rappresentante eletto dal Comitato tecnico previsto dal successivo articolo 3 e da un esperto per ogni Regione marittima.

Entro il primo semestre di ogni anno la Commissione redige o aggiorna il piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 ed il Ministro della marina mercantile lo adotta con proprio decreto.

Art. 3.

(Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare)

È costituito presso il Ministero della marina mercantile il Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare.

Esso è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima;

2) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della presente legge;

3) un esperto designato da ognuno dei laboratori, istituti o centri di ricerca riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che si siano occupati di valutazione e gestione delle risorse della pesca, compresi in apposito elenco formulato annualmente dal Comitato di cui all'articolo 7 della presente legge.

Il Comitato può suddividersi in gruppi di lavoro, integrabili con esperti italiani e stranieri.

È compito del Comitato accertare l'abbondanza e il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di suggerire alla Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge le misure quantitative di gestione che formano la prima parte del piano nazionale della pesca.

In particolare, il Comitato dovrà valutare il numero di licenze di pesca che possono essere rilasciate, la loro durata, le risorse, le zone di pesca e i tipi di attrezzatura e

di natanti per i quali le licenze sono consentite, secondo le prescrizioni di cui al capo II della presente legge.

Il Comitato potrà inoltre formulare proposte di razionalizzazione della pesca che esso ritenga le più efficaci, in relazione ad altri metodi di riduzione della mortalità da pesca, ad interventi attivi di ripopolamento, alla riduzione dei costi di produzione, alla valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate, eccetera.

Allo scopo di assolvere ai suoi compiti il Comitato propone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima la promozione di programmi di ricerca secondo la procedura prevista al quarto comma dell'articolo 7; presenta la relazione definitiva con le proprie proposte di misure di gestione alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno a partire dal secondo anno dal proprio insediamento; formula, quando lo ritenga opportuno, proposte di modifica o integrazione della stessa che sottopone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima della quale può richiedere a tale scopo la convocazione.

CAPO II

LICENZE DI PESCA PROFESSIONALE MARITTIMA

Art. 4.

(Licenza per la pesca professionale marittima)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato di cui all'articolo 3 formula uno schema di licenza per la pesca professionale marittima.

Esso viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Si intende per licenza un documento autorizzante la pesca di una o più specie in una o più aree di pesca da parte di un natante di caratteristiche determinate, con uno o più attrezzi da pesca aventi caratteristiche specificate, che deve essere richiesto al Ministero della marina mercantile.

La quantità e qualità delle nuove licenze sono fissate annualmente dal piano nazionale per la pesca di cui all'articolo 1.

In caso di richieste esorbitanti le previsioni di rilascio, il Comitato di cui all'articolo 3 sottopone alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima i meccanismi ed i criteri di assegnazione delle licenze, ivi eventualmente compreso il pagamento di diritti (*royalties*) al Ministero della marina mercantile.

Allo scadere del regime provvisorio di regolamentazione di cui al successivo articolo 5, il Comitato di cui all'articolo 3 può altresì proporre, ove lo ritenga opportuno, misure di riduzione del numero di licenze rilasciate durante il regime provvisorio stesso o, per determinate licenze, misure di modifica delle zone, delle specie o delle attrezzature già consentite.

Entro lo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico di cui al successivo articolo 5 definisce le procedure necessarie per la costituzione dell'archivio definitivo delle licenze.

Esso è costituito dai dati delle licenze provvisorie, dai dati delle licenze provvisorie eventualmente modificate, dai dati delle licenze autorizzate o effettivamente rilasciate ai sensi della procedura descritta nei commi primo, quinto e sesto del presente articolo.

Dati ed elaborazioni dell'archivio definitivo delle licenze costituiscono materiale di lavoro per il Comitato tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della presente legge, e sono permanentemente a disposizione dei suoi componenti.

L'archivio è tenuto costantemente aggiornato a cura del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

(Regime provvisorio di regolamentazione)

È costituito presso il Ministero della marina mercantile un archivio delle licenze provvisorie.

L'archivio sarà elaborabile elettronicamente.

La struttura dell'archivio e le procedure di elaborazione verranno definite entro i primi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge da un comitato tecnico costituito da un funzionario della direzione pesca del Ministero della marina mercantile, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e da un esperto designato dall'ISTAT.

Si intendono per licenze provvisorie i permessi di pesca di cui all'articolo 74 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, numero 1639, integrati con l'indicazione del tipo o dei tipi di pesca effettivamente praticati e con l'indicazione delle zone di pesca abituali, secondo un modello predisposto dal Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 e il Comitato di cui all'articolo 3, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli uffici marittimi devono inviare entro i primi quattro mesi di attuazione della presente legge copia di tali documenti, vistati per verifica di conformità, all'archivio delle licenze provvisorie di cui al primo comma.

CAPO III

CREAZIONE E POTENZIAMENTO DI STRUMENTI CONOSCITIVI STATISTICI E SCIENTIFICI

Art. 6.

(Statistiche)

È costituito presso l'ISTAT un gruppo di lavoro per la formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema nazionale di statistiche della pesca.

Del gruppo fanno parte di diritto due tecnici dell'ISTAT, due del Consiglio nazionale delle ricerche, due del Ministro della mari-

na mercantile e uno del Comitato tecnico di cui all'articolo 3. Esso può avvalersi di altre competenze.

Il gruppo è costituito con decreto del Ministro entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge viene assunto per pubblico concorso nel ruolo del personale civile di ogni capitaneria un « Agente delle statistiche della pesca ».

Titolo di studio, mansioni e trattamento economico degli agenti delle statistiche della pesca vengono definiti con decreto del Ministero della marina mercantile, su indicazione del gruppo di lavoro di cui al precedente primo comma.

Il godimento di una licenza di pesca provvisoria od ordinaria sancisce automaticamente il dovere di denuncia statistica per chi la detiene.

La mancata o parziale o falsa denuncia statistica, accertata da un agente delle statistiche della pesca, provoca la sospensione della licenza da uno a tre mesi a seconda della sua gravità.

Dopo due sospensioni è obbligatoria la revoca della licenza. Il gruppo permanente di lavoro di cui al primo comma del presente articolo indica al direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile i dati che formano oggetto di denuncia statistica obbligatoria per i detentori di licenza; il direttore ne fa comunicazione alle capitanerie con apposita circolare, specificando le modalità tecniche della rilevazione.

Art. 7.

(Ricerca scientifica. Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima)

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato formula l'elenco delle ricerche finanziabili ai sensi del successivo articolo 10 che siano state proposte per il finanziamento nel semestre precedente.

L'elenco deve essere accompagnato da una relazione contenente esplicita menzione dei motivi che hanno portato alla selezione delle ricerche ed alla indicazione dell'ordine prioritario.

Nel corso del primo semestre di ogni anno proposte di ricerca possono essere avanzate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, da qualunque istituto di ricerca o singolo studioso riconosciuto ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Le proposte avanzate dal Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge hanno priorità, ed hanno, in generale, priorità le proposte di ricerca intese a fornire indicazioni utili per la gestione delle risorse. Le proposte vanno formulate secondo uno schema predisposto dal Comitato.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può in generale prevedere ricerche riguardanti:

1) la realizzazione di studi di ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico, volti a studiare l'ambiente marino, a proteggerlo dagli inquinamenti, a trovare le soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque per la conservazione delle risorse biologiche;

2) la realizzazione di studi e ricerche a carattere biologico, tecnologico, economico, statistico e giuridico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di coltura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei natanti ed a quant'altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo della acquacoltura e della maricoltura, sia costiera che del largo.

L'elenco può inoltre contenere previsioni di finanziamento per:

a) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, di apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1), 2) e 3);

b) il conferimento di borse di studio e soggiorni di perfezionamento, presso sedi nazionali ed estere, per la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale tecnico e scientifico interessato alla realizzazione degli studi e delle ricerche di cui ai punti 1), 2) e 3);

c) l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione post-laurea, seminari, convegni, ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici, alla diffusione, all'ampliamento od alla applicazione pratica della conoscenza tecnico-scientifica acquisita.

È fatto divieto di ricorrere ad altre fonti di finanziamento per le ricerche di cui al precedente settimo comma, punti 1), 2) e 3).

Il Comitato, ove accerti la violazione di tale divieto, può proporre al Ministero di richiedere la restituzione dei fondi per un importo equivalente alle somme percepite da altre fonti di finanziamento.

Il Comitato di cui al presente articolo presenta l'elenco e la relazione di commento con le relative previsioni di spesa al Ministero della marina mercantile che lo approva con proprio decreto.

L'elenco e la relazione formano parte integrante del piano della pesca dell'anno successivo.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima;

2) due funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale del-

la pesca marittima — con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui all'articolo 8;

4) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca del Consiglio nazionale delle ricerche di Ancona;

6) due esperti in ricerche e tecnologia applicata all'acquacoltura ed alla maricoltura designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7) un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

8) un esperto designato dal Ministero della sanità;

9) due esperti in ricerche applicate alla pesca marittima designati dal Ministero della pubblica istruzione;

10) due esperti in ricerche applicate alla pesca rispettivamente designati uno dalla regione Sicilia e uno dalla regione Sardegna.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile.

I membri effettivi e supplenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale della pesca marittima, il Comitato è presieduto dal vice direttore generale della pesca marittima.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Presidente può invitare alle sedute del comitato, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato o delle Regioni a statuto speciale od ordinario e per-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno.

Il regolamento del Comitato è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale può proporre la pubblicazione dei risultati delle ricerche, che debbono essere in ogni caso trasmessi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 8.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima)

È istituito, alle dirette dipendenze del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima.

Con apposito regolamento sono stabiliti:

- 1) la struttura necessaria per le ricerche di laboratorio ed in mare;
- 2) le caratteristiche del mezzo nautico attrezzato per le ricerche in mare;
- 3) la natura giuridica, l'autonomia contabile e funzionale, il regolamento organico, il funzionamento dell'Istituto, la strumentazione necessaria, eccetera;
- 4) i compiti istituzionali e gli obiettivi di ricerca;
- 5) il necessario coordinamento con tutte le strutture di ricerca esistenti.

L'Istituto può articolarsi in sezioni staccate da istituire con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nelle zone marittime che siano carenti di strutture adeguate di ricerca.

L'Istituto può stipulare apposite convenzioni ed accordi con gli istituti, enti e labo-

ratori ritenuti idonei e che siano disponibili a collaborare per l'attuazione delle indagini promosse dal Ministero della marina mercantile o a dare l'opportuna opera di consulenza scientifica e tecnica.

Art. 9.

(Composizione dell'Istituto)

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

- a) il direttore dell'Istituto;
- b) dieci ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali e in scienze biologiche;
- c) cinque ricercatori laureati in matematica e fisica;
- d) tre ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- e) cinque laureati in scienze economiche e commerciali;
- f) due laureati in scienze giuridiche;
- g) dieci diplomati degli istituti nautici;
- h) dieci in possesso della licenza media.

Il personale indicato nelle lettere da b) ad f) sarà inviato per la specializzazione, mediante borse di studio biennali, presso istituti ed organi di ricerca esistenti in Italia o all'estero.

Il direttore dell'Istituto è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, a seguito di concorso per titoli.

Per l'impianto dell'Istituto sono stanziati a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

Per il funzionamento dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 300 milioni.

Per gli stipendi ed altri emolumenti spettanti al personale dell'Istituto sono stanziati annualmente a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lire 500 milioni.

CAPO IV

ISTITUZIONE DEL FONDO CENTRALE
PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI
ATTIVITÀ DIRETTE ALL'ORGANIZZAZIONE
ED ALLO SVILUPPO DELLA PESCA
MARITTIMA

Art. 10.

(Fondo centrale
per i finanziamenti agevolati)

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il fondo centrale per i finanziamenti agevolati di attività dirette all'organizzazione ed allo sviluppo della pesca marittima.

Al predetto fondo affluiscono gli stanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le eventuali *royalties* di cui all'articolo 4, quinto comma, i rientri provenienti dalla rata di ammortamento dei mutui erogati sul fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, nonché la dotazione e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti sono effettuati dagli istituti di credito alle date stabilite nelle convenzioni previa destinazione delle quote riguardanti gli interessi da trattenere pari al 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministro del tesoro ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere spesi nella misura del 60 per cento nel Mezzogiorno. Il 40 per cento di tali interventi deve essere destinato a sostegno di iniziative promosse da cooperative e loro consorzi.

CAPO V

VINCOLI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
E DI CONTROLLO

Art. 11.

(Vincoli)

Le domande di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate prima dell'inizio della costruzione di navi o delle opere e dell'acquisizione dei beni per i quali le provvidenze sono richieste.

La costruzione delle navi o delle opere e l'acquisizione dei beni per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, essere iniziati entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del beneficio ed essere completati entro il termine stabilito nel provvedimento concessivo, che è comunicato al beneficiario.

È vietata, a pena di decadenza, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle navi, delle opere e dei beni acquistati per i quali sono stati concessi i benefici previsti dalla presente legge, prima che sia decorso almeno la metà del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui. Successivamente, e fino al termine del periodo previsto, a seconda della loro natura, per l'ammortamento dei mutui, la vendita all'estero delle navi o il cambio di destinazione delle navi, delle opere e dei beni acquistati sono subordinati ad autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Nei casi di decadenza i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della decadenza, l'intero ammontare dell'intervento statale, oltre gli interessi nella misura del 50 per cento del tasso massimo di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministro del tesoro, calcolato sull'ammontare dell'inter-

vento statale dalla data della riscossione a quella del rimborso, ed una penale fissata nella misura di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della decadenza. Nel caso di mutui sarà detratto dal rimborso l'ammontare della quota capitale delle rate di ammortamento che risultano già pagate alla data della decadenza.

Il decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è concesso il finanziamento può disporre l'erogazione in base a determinati stati d'avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo comma del presente articolo, sono annotati:

per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

per gli immobili, nei registri immobiliari;

per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopraindicati.

Sono nulli gli atti di vendita stipulati in contrasto con le norme del presente articolo.

Art. 12.

(Stanziamiento a favore delle Regioni)

Allo scopo di preparare i quadri conoscitivi e le proposte di cui all'articolo 1 da presentare alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima per la formulazione del primo piano nazionale della pesca, è stanziata a favore delle Regioni la somma di lire 500 milioni.

La somma verrà ripartita tra le Regioni secondo coefficienti percentuali proporzionali al valore lordo della produzione ittica vendibile ed al valore dei consumi ittici secondo le stime ISTAT degli ultimi tre anni.

Le documentazioni di spesa verranno presentate alla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima congiuntamente agli elaborati, e le somme eventualmente non spese verranno utilizzate negli anni successivi.

Art. 13.

(Disposizioni abrogate)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

legge 27 dicembre 1956, n. 1457;

legge 28 marzo 1968, n. 479;

legge 16 ottobre 1973, n. 676;

legge 15 novembre 1975, n. 588;

legge 10 maggio 1976, n. 343;

legge 14 maggio 1976, n. 389.

Sono altresì abrogate tutte le norme di legge o di regolamento in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

(Onere finanziario)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di 120 miliardi di lire per gli anni 1980-1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Per l'anno finanziario 1980 è autorizzata una spesa di lire 20 miliardi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Sviluppo della pesca marittima ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1657

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARSACCHI ED ALTRI

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, per l'anno

finanziario 1982, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e con i medesimi criteri e requisiti ivi previsti.

Art. 2.

All'onere di lire 50 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.